

ALLEGATO 1

Avvio delle procedure di presentazione delle domande di aiuto e di pagamento per le seguenti misure:

- Misura 122 – “migliore valorizzazione economica delle foreste”**
- Misura 123 – “accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali”**
- Misura 125 – “infrastrutture connesse allo sviluppo e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura”**
- Misura 126 – “ripristino del potenziale di produzione agricola danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione”**
- Misura 226 – “ricostituzione del potenziale forestale ed introduzione di interventi preventivi”** (limitatamente ai primi tre tipi di intervento previsti dalla misura)
- Misura 227 – “sostegno agli investimenti non produttivi nel settore forestale”**

1. FINALITÀ E OBIETTIVI

Il presente atto disciplina i criteri e le modalità per la concessione degli aiuti in attuazione delle suddette misure, all’interno del Programma regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Liguria (di seguito PSR), approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2007) 5714 del 20 novembre 2007 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 51 del 19 dicembre 2007, come modificato dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 5 del 25 febbraio 2009.

Il presente atto ha valenza su tutte le istanze presentate entro il 31 dicembre 2010.

Il PSR individua gli obiettivi delle diverse misure a cui questo bando si riferisce.

2. MODALITÀ DI ACCESSO

La modalità di accesso al PSR per le domande di aiuto di cui al presente provvedimento sono attuate “a sportello”, come previsto dall’art. 4 – lettera e) della legge regionale 10 dicembre 2007 n. 42.

La domanda di aiuto deve essere presentata prima dell’avvio degli investimenti oggetto della domanda stessa, tranne nel caso di preesistenti domande di pre-adesione, come specificato nel paragrafo 4.2.

L’accesso alle misure è previsto per l’intero periodo di programmazione 2007-2013, tuttavia le disposizioni di cui al presente atto cessano la loro efficacia al 31 dicembre 2010.

3. DISPONIBILITÀ FINANZIARIE

La dotazione finanziaria disponibile per le misure di cui al presente atto deriva dal piano finanziario del PSR e sono quantificate come segue:

- 1) misura 122: 2.000.000 Euro
- 2) misura 123: 5.317.000 Euro
- 3) misura 125: 5.500.000 Euro
- 4) misura 126: 1.500.000 Euro
- 5) misura 226: 1.300.000 Euro
- 6) misura 227: 545.000 Euro

Nel caso si rendessero disponibili fondi aggiuntivi, oltre a quelli previsti dal presente provvedimento, a causa di economie, restituzioni, revoche o modifica della ripartizione indicativa per misura di cui al capitolo 7 del PSR, è possibile incrementare la dotazione finanziaria del presente bando con successivo provvedimento.

4. NORME COMUNI A TUTTE LE MISURE

4.1. Localizzazione degli interventi

Per tenere conto delle esigenze di demarcazione con gli interventi dell'asse 4 di competenza dei Gruppi di Azione Locale (GAL), gli interventi possono essere localizzati solo nelle zone A - poli urbani (individuati dal capitolo 3.1 del PSR) e negli altri territori che non fanno parte del territorio dei GAL o laddove il GAL non ha attivato analoghi interventi.

Gli aggiornamenti alla mappa dei comuni dove si attuano i diversi provvedimenti (emessi dai GAL o dalla Regione), saranno curati e divulgati dal Settore Politiche Agricole della Regione Liguria.

Possono essere ammessi anche interventi localizzati in altri comuni del territorio regionale, a condizione che i benefici prodotti dall'intervento in questione ricadano prevalentemente nel territorio sopra indicato.

Nelle successive schede di misura, salvo diversa indicazione, vige la localizzazione degli interventi sopra indicata.

4.2. Spese ammissibili

L'ammissibilità delle spese è valutata ai sensi della deliberazione della Giunta regionale della Liguria n. 372 del 4 aprile 2008, come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale della Liguria n. 1396 del 29 ottobre 2008.

La possibilità di realizzare gli investimenti di cui al presente atto tramite lavoro volontario non retribuito (lavoro in economia) è limitata ai beneficiari privati. Di conseguenza, gli enti pubblici sono esclusi da questa possibilità. Sono altresì possibili ulteriori limitazioni, indicate nelle schede di misura.

La decorrenza delle spese ammissibili corrisponde alla data della presentazione della domanda di aiuto. In caso di presentazione di domanda di pre-adesione ai sensi della citata deliberazione della Giunta regionale della Liguria n. 563 del 1° giugno 2007, la decorrenza delle spese ammissibili corrisponde alla data di presentazione della domanda di pre-adesione.

4.3. Limitazioni ed esclusioni

Gli interventi di manutenzione ordinaria non sono ammissibili all'aiuto. Non sono inoltre ammissibili gli investimenti di sostituzione, come definiti dalla deliberazione della Giunta regionale della Liguria n. 372 del 4 aprile 2008, successivamente integrata con la deliberazione della Giunta regionale n. 1396 del 29 ottobre 2008.

4.4. Obblighi del beneficiario

Il beneficiario è sottoposto agli obblighi di cui all'art. 7 della legge regionale n. 42 del 10 dicembre 2007. In particolare, gli investimenti oggetto degli aiuti devono essere mantenuti in efficienza e nel rispetto della loro destinazione d'uso per la durata di 10 anni nel caso di beni immobili e di 5 anni nel caso degli altri investimenti, a decorrere dalla data di accertamento dell'avvenuta esecuzione degli investimenti di cui alla domanda di aiuto.

Il beneficiario è altresì obbligato a comunicare alla Comunità montana competente per territorio/alla Regione eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda entro 10 giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento che ha determinato la variazione.

Il beneficiario è infine soggetto agli obblighi di informazione e pubblicità di cui al capitolo 13.2 del PSR.

4.5. Presentazione delle domande

4.5.1. Domande di aiuto e domande di pagamento

Come previsto dalla normativa comunitaria (reg. 1975/2006), le domande di adesione alla misura si distinguono in domande di aiuto e domande di pagamento.

Le domande di aiuto devono essere presentate obbligatoriamente prima dell'inizio dell'investimento e determinano l'avvio di un procedimento amministrativo che si conclude con la concessione o con il diniego dell'aiuto e con la verifica della disponibilità finanziaria.

La domanda di pagamento è la richiesta di erogazione dell'aiuto a seguito dell'ammissione della domanda di aiuto.

Le domande di pagamento possono essere presentate solo dai beneficiari titolari di una domanda di aiuto ammissibile.

Le domande di aiuto e le domande di pagamento devono essere presentate agli Enti delegati competenti per territorio o alla Regione, come previsto dalla deliberazione della Giunta regionale della Liguria n. 251 del 14 marzo 2008;

4.5.2. Costituzione del fascicolo aziendale

I soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica e la consistenza aziendale o comunque dei terreni (in quest'ultimo caso se si tratta di un beneficiario diverso da un'azienda agricola) mediante la costituzione, presso una Struttura abilitata, del fascicolo aziendale di cui al DPR n. 503/1999, conformemente a quanto stabilito dalla circolare dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura n. ACIU.2005.210 del 20/04/2005.

4.5.3. Domanda di aiuto

Le domande di aiuto devono ordinariamente essere compilate tramite portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), attingendo le informazioni dal fascicolo aziendale.

La domanda di aiuto redatta su apposita modulistica deve essere ordinariamente compilata tramite il software disponibile sul portale del SIAN (www.sian.it).

La compilazione delle domande di sviluppo rurale tramite il portale SIAN può essere effettuata anche da soggetti diversi da quelli che compilano e detengono il fascicolo aziendale, purché dotati di delega del beneficiario e autorizzazione regionale ad accedere alle informazioni (in sola lettura) del fascicolo aziendale.

La domanda di aiuto costituisce la richiesta di concessione dell'aiuto previsto dal Programma di Sviluppo Rurale. Alla domanda di aiuto fanno seguito la verifica di ammissibilità, l'istruttoria di merito finalizzata a determinare l'aiuto che può essere concesso nonché la prenotazione dei fondi sulla base dei criteri di selezione previsti e delle risorse disponibili.

Le domande possono anche essere compilate su modulo cartaceo e consegnate all'Ente competente per territorio, che provvede al loro inserimento sul portale SIAN nei tempi previsti dal proprio regolamento interno relativo ai procedimenti amministrativi.

La compilazione delle domande tramite portale SIAN consente l'immediato avvio dell'istruttoria da parte dell'Ente competente.

Le domande di aiuto compilate esclusivamente su modulo cartaceo sono avviate all'istruttoria solo dopo il loro inserimento su portale SIAN e dopo la predisposizione del fascicolo aziendale a cura del richiedente.

La domanda di aiuto, sottoscritta dal richiedente e comprensiva della documentazione richiesta, è presentata all'ente competente per territorio, sulla base della localizzazione della sede aziendale o, nel caso il beneficiario non sia un'azienda agricola, sulla base della localizzazione dell'investimento.

Alle domande di aiuto devono essere allegati i documenti previsti dalle schede specifiche delle diverse misure.

4.5.4. Domande di pagamento

Per ottenere la liquidazione parziale o finale dell'aiuto il beneficiario deve presentare una domanda di pagamento.

La domanda di pagamento può riguardare:

- 1) un anticipo, nei casi e nei limiti previsti come di seguito specificato;
- 2) uno stato di avanzamento dell'investimento corrispondente a un lotto funzionale;
- 3) lo stato finale dell'investimento.

L'aiuto è concesso in conto capitale e può essere erogato in una o più rate, in base allo stato finale degli investimenti o a stati di avanzamento che corrispondono a lotti funzionali.

I beneficiari del presente bando possono richiedere il pagamento dell'aiuto sotto forma di anticipazione, di stato avanzamento lavori su lotti funzionali o di saldo finale, limitatamente agli investimenti previsti dalle misure:

122	Migliore valorizzazione economica delle foreste
123	Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali
125	Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura
126	Ripristino del potenziale di produzione agricola danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione
226	Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi
227	Sostegno agli investimenti non produttivi nel settore forestale

L'erogazione degli anticipi non può superare il massimale previsto dalla normativa comunitaria vigente in percentuale dell'aiuto pubblico relativo all'investimento, e il suo pagamento è vincolato alla presentazione di una fidejussione (bancaria o assicurativa) a favore dell'organismo pagatore, per un importo corrispondente al 110% dell'ammontare dell'anticipo richiesto. La fideiussione deve avere una scadenza di almeno sei mesi oltre la data prevista per la fine dei lavori.

Tutti i pagamenti devono essere richiesti dal beneficiario mediante un'apposita domanda di pagamento.

Alle domande di pagamento devono essere allegati i documenti previsti dalle schede specifiche delle diverse misure.